

INTERVENTO

Sul lavoro atipico persa un'occasione

*Manca un collegamento
alle innovazioni della Biagi*

DI **ALESSANDRA SERVIDORI** *

La legge Biagi e la riforma delle pensioni si iscrivono nell'elenco dei provvedimenti di politica economica e sociale più significativi promossi dall'attuale Governo. Eppure le due riforme stentano a entrare in sinergia tra loro. Quanto più la legge Biagi si spinge a esplorare percorsi innovativi sul fronte del lavoro, tanto più la delega in materia previdenziale rimane ancorata a un'idea tradizionale dell'occupazione, sia essa dipendente o autonoma.

Ciò non significa che le nuove figure sociali, regolate dalla legge Biagi, saranno in via di principio escluse dall'applicazione della delega sulle pensioni, dal momento che le principali modifiche riguarderanno, di riflesso, anche loro. Il limite vero è un altro: la delega, pur realizzando un disegno complessivamente positivo (lo ha confermato il Fondo monetario), è carente nell'individuare e regolare situazioni specifiche attinenti il lavoro atipico.

In proposito gli interventi sono assai limitati. Già una legge precedente (articolo 44 della 326/2003) aveva disciplinato i corollari fiscali e contributivi del lavoro occasionale, mentre la delega si occupa dei co.co.co. e affini solo per riconoscere loro la facoltà di prosecuzione volontaria anche in altre gestioni per conseguire il previsto requisito contributivo. Vediamone i punti critici nelle diverse tipologie e i possibili miglioramenti.

Le disposizioni. La gran parte dei contratti disciplinati dalla legge 30/2003 e dal decreto attuativo (come il part time, il job sharing, i contratti d'inserimento e d'apprendistato ecc.) si risolvono in rapporti di lavoro alle dipendenze; rientrano, quindi, nelle regole previdenziali dell'assicurazione generale obbligatoria e nelle conseguenti modifiche introdotte dalla delega. Alcune delle nuove norme di carattere generale, tuttavia, possono allargare l'ambito di tutela anche per le fattispecie del lavoro atipico.

Si pensi al proposito di ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi presso regimi diversi: pur con tutti i suoi limiti, l'applicazione di tale norma potrebbe consentire agli iscritti della gestione dei parasubordinati, oggi «monade senza por-

te né finestre» della previdenza obbligatoria, di sommare nella pensione eventuali periodi assicurativi presso altri regimi. Analogamente, del previsto «potenziamento dei benefici agevolati per le lavoratrici madri» (il genericismo della norma è disarmante) potrebbero avvalersi, per quanto possibile, anche le donne con rapporti lavorativi atipici.

Le carenze. Mentre la delega previdenziale sembra avere un occhio di riguardo per i problemi di genere (la condizione della lavoratrice resta maggiormente tutelata), non è così per il mondo del lavoro atipico. I casi che svelano un approccio culturale tradizionale sono numerosi. Ne consideriamo uno in particolare: le regole del part time. Sul piano lavoristico la legge Biagi attribuisce a tale istituto un ruolo decisivo nello sviluppo dell'occupazione (in Italia la quota percentuale di rapporti a tempo parziale, sia pure in aumento, è pari a meno della metà della media dei Quindici, sia come dato complessivo sia relativamente all'occupazione femminile).

I motivi che determinano, da noi, un uso ancora inadeguato del part time sono in larga parte — è noto — vincoli di natura previdenziale (specie nel caso di part time verticale). Invece che affrontare il problema di una migliore tutela per quanti fanno del part time una scelta di lavoro e di vita, la delega se ne occupa solo come strumento rivolto a rendere flessibile il pensionamento di anzianità o per favorire la cura di familiari con handicap.

I rimedi. Uno dei capisaldi della riforma pensionistica è rappresentato dal tentativo di sbloccare il "secondo pilastro" mediante il conferimento del Tfr maturando, destinato ormai a diventare la fonte di finanziamento principale delle forme complementari. La liquidazione è un istituto limitato all'universo del lavoro dipendente, mentre anche quello parasubordinato (la cui pensione è legata al calcolo contributivo) avrebbe la necessità di avvalersi di un adeguato trattamento a capitalizzazione. Una possibile soluzione potrebbe venire dalla prevista revisione in termini migliorativi della disciplina fiscale. Bisognerebbe consentire ai lavoratori atipici di portare in deduzione una quota superiore di contributi destinati alla previdenza integrativa.

* Consulente del ministro delle Pari opportunità

